

	CITTÀ DI ALBANO LAZIALE	Rep. n. xxxx
	Città metropolitana di Roma Capitale	del xx/xx/xxxx
	Convenzione urbanistica per la definizione e la programmazione	
	attuativa degli interventi di trasformazione urbanistica del territorio	
	relative all'intervento denominato «Programma Integrato di Intervento,	
	di iniziativa privata, in variante al P.R.G., finalizzato alla realizzazione di	
	tre unità immobiliari ad uso residenziale con contestuale completamento	
	di opere di urbanizzazione”, approvato con D.G.R.L. n. del	
 pubblicata sul S.O. n. al B.U.R.L. n. del	
	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemila....., addì del mese di	
	nella residenza Comunale, innanzi a me Dott.ssa Daniela URTESI,	
	Segretario Generale del Comune, autorizzata a rogare i contratti in forma	
	pubblica amministrativa nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture	
	private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 -	
	comma 4, lettera c) – del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, senza l'assistenza di	
	testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio	
	consenso, espressamente dichiarato di	
	rinunciarvi, sono personalmente comparsi:	
	1) Ing. Filippo VITTORI , nato a Roma il 07/05/1955, C.F.: VTTFPP	
	55E07H501A, nella sua qualità di Dirigente dei Settori IV e V del Comune	
	di Albano Laziale, con sede in Piazza della Costituente n. 1, C.F.	
	82011210588, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in	
	nome e per conto del suddetto Comune; parte che, nel contesto del presente	
	- 1 -	

atto, potrà anche essere chiamata, per brevità, “Comune” o “Amministrazione”;

2) la **Sig.ra Rita SERAFINI**, nata a Marino (RM) il 04/05/1942, C.F. SRFRTI42E44E958H, la quale interviene al presente atto in qualità di Proprietaria dei terreni distinti al foglio 13 con le particelle nn. 79-80 in Via L'Aquila del Comune di Albano Laziale (Loc. Pavona), domiciliata a Marino, in Via dei Lombardi n.27, cap 00047; parte che, nel contesto del presente atto, potrà anche essere chiamata, per brevità, “Soggetto Attuatore”.

PREMESSO CHE

a) con Delibera di Giunta Regionale n del , pubblicata sul B.U. della Regione Lazio n del, è stato approvato il “*Programma Integrato di Intervento, di iniziativa privata, in variante al P.R.G., finalizzato alla realizzazione di tre unità immobiliari ad uso residenziale con contestuale completamento di opere di urbanizzazione*” presentato dal Soggetto Attuatore;

b) la proposta progettuale interessa i terreni distinti in Catasto al Foglio n 13 con le particelle n 79 (superficie mq 940) e n. 80 (superficie mq 925), di superficie complessiva pari a mq 1.865,00 (metri quadrati milleottocentosessantacinque);

c) il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:

c.1) realizzazione di tre unità immobiliari ad uso residenziale;

c.2) viabilità stradale e pedonale;

c.3) impianto di pubblica illuminazione;

c.4) sistemazioni esterne delle aree verdi;

c.5) parcheggi pubblici;

c.6) opere di allacciamento dei fabbricati ai servizi a rete interrati (acquedotto, fognatura, rete elettrica, rete telefonica, rete distribuzione del gas metano, ecc.)

individuare negli elaborati progettuali allegati alla su indicata Delibera regionale di approvazione;

d) le opere da realizzare sono individuate negli elaborati progettuali facenti parte integrante del Programma Integrato di Intervento, i quali sono stati approvati con Delibera di Giunta Regionale n. del, pubblicata sul S.O. n. al B.U.R.L. n. del

e) l'intervento è stato autorizzato in variante al vigente P.R.G.. La variante urbanistica correlata all'intervento è stata approvata con la su indicata Delibera di Giunta Regionale ed è limitata esclusivamente alle aree interessate dall'intervento stesso che mutano la destinazione urbanistica come di seguito indicato:.....;

f) l'intervento è soggetto all'obbligo di rispetto delle prescrizioni e condizioni e raccomandazioni riportate nella D.G.R.L. n. del, pubblicata sul S.O. n. al B.U.R.L. n. del e relativi allegati, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;

g) in sintesi lo schema finanziario del piano attuativo prevede:

g.1) il pagamento del plusvalore di cui all'art. 16, comma 4 – lett. d-ter), del D.P.R. n. 380/2001 pari a €

g.2) la cessione gratuita al Comune di aree di superficie pari a mq (metri quadrati) il cui valore economico viene

determinato in misura pari ad €

g.3) il pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, calcolato in base alle tabelle parametriche comunali;

g.4) la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alle precedenti lettere da c.2) a c.5) con oneri interamente a carico del Soggetto Attuatore, fatta salva la possibilità di scomputo della quota del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui alla precedente lettera g.3.1).

h) si rende necessario individuare le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo della corrispondente quota del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 nonché disciplinare le modalità di realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione a scomputo;

i) lo schema della presente convenzione è stato approvato con Delibera del C.C. n. del con cui si è proceduto all'adozione del piano attuativo;

l) con la firma della presente convenzione il "Soggetto Attuatore", come sopra rappresentato, dichiara di:

l.1) di non essere incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001 nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il Segretario Generale i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Albano Laziale;

l.2) di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comporta-

mento” adottato dalla stazione appaltante con delibera di Giunta Comunale

n. 200 del 27/10/2016 reperibile sul sito internet del Comune

www.comune.albanolaziale.rm.it sezione “Albo pretorio/Delibere” e di

impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori,

per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione della presente

convenzione;

l.3) di impegnarsi a segnalare al Comune di Albano Laziale qualsiasi

tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di approvazione

del suddetto Piano Integrato e di attuazione dello stesso, da parte di ogni

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al

piano attuativo in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia,

denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento

di natura criminale;

m) l’ing. Filippo Vittori, nella qualifica su indicata, con la firma del

presente atto dichiara che in relazione alla presente convenzione ha

verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi,

in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n.

241/90;

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO I – GENERALITÀ

ART. 1 – PREMESSE, OGGETTO DELLA CONVENZIONE

OBBLIGHI GENERALI

1) Le premesse, pienamente approvate dai comparenti, sono parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore di patto tra le parti

che dichiarano a loro noti gli atti ed i provvedimenti in esse citati.

2) Oggetto e scopo della presente convenzione è la definizione e la programmazione attuativa degli interventi di trasformazione urbanistica del territorio relative all'intervento denominato *Programma Integrato di Intervento, di iniziativa privata, in variante al P.R.G., finalizzato alla realizzazione di tre unità immobiliari ad uso residenziale con contestuale completamento di opere di urbanizzazione*”, approvato con D.G.R.L n del, pubblicata sul S.O. n. al B.U.R.L. n. del

3) Il Soggetto Attuatore assume gli oneri e gli obblighi che seguono fino al loro completo assolvimento che sarà attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione e della vigente legislazione in materia. È esclusa la prova dell'avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune, tolleranza o silenzio di quest'ultimo.

4) Il Soggetto Attuatore rimane obbligato per sé e suoi aventi causa per tutto quanto specificato nei sotto estesi patti della presente convenzione.

5) In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree e immobili oggetto della presente convenzione, gli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore si trasferiscono agli aventi causa. il Soggetto Attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni variazione del titolo di proprietà al fine dell'applicabilità delle obbligazioni contenute nella presente convenzione.

6) In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal Soggetto Attuatore non possono essere ridotte o estinte se non dopo che l'avente

causa abbia prestato, a sua volta, idonee garanzie in sostituzione.

7) Per eventuali inadempimenti ai patti, l'alienante e l'acquirente verranno comunque ritenuti responsabili in solido nei confronti del Comune a tutti gli effetti per ogni e qualsiasi danno dovesse derivarne, fintanto che quest'ultimo non fornisca le medesime garanzie fideiussorie.

8) Il Soggetto Attuatore si obbliga ad inserire in ogni eventuale atto di trasferimento totale o parziale di immobili oggetto della presente Convenzione, nonché di costituzione di diritti in favore di terzi, le clausole seguenti, da riportare nella nota di trascrizione, inviando poi al Comune di copia autentica della nota stessa: *L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza e si obbliga a rispettare tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Albano Laziale in data, registrata a il al n e trascritta a il al n....., accettandone i relativi effetti formali e sostanziali e dando atto che la stessa convenzione è relativa all'attuazione dell'intervento denominato "Programma Integrato di Intervento, di iniziativa privata, in variante al P.R.G., finalizzato alla realizzazione di tre unità immobiliari ad uso residenziale con contestuale completamento di opere di urbanizzazione".* Ai sensi dell'art.1341 c.c., tale clausola dovrà essere specificamente approvata dall'acquirente il quale dovrà impegnarsi, a sua volta, ad inserirla anche negli eventuali successivi atti di trasferimento che, in mancanza, saranno inopponibili al Comune.

**ART. 2 – VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E TERMINI PER
LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI EDILIZI**

1) La presente convenzione ha una validità di anni dieci decorrenti dalla

data della stipula.

2) Entro il termine di validità della presente convenzione il Soggetto

Attuatore si impegna ed obbliga ad attuare gli interventi di cui al precedente art. 1 in conformità:

2.1) ai contenuti, gli obblighi e le prescrizioni e raccomandazioni individuate con la D.G.R.L. n del, pubblicata sul S.O. n. al B.U.R.L. n. del e relativi allegati, che le parti dichiarano di conoscere perfettamente e che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

2.2) ai contenuti degli elaborati del progetto approvato;

2.3) alle disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e del Regolamento Edilizio;

2.4) alle disposizioni della vigente legislazione e normativa in materia di edilizia, urbanistica ed opere pubbliche comunque applicabili alle opere da realizzare.

3) Le richieste di rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi a tutti gli interventi previsti nel Programma Integrato di Intervento (d'ora in avanti P.I.I.) devono essere presentate secondo i seguenti termini decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione, a pena di decadenza della stessa:

3.1) entro un anno dalla sottoscrizione della presente convenzione, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla lettera c), punti da c.2) a c.5) delle premesse;

3.2) entro due anni dalla sottoscrizione della presente convenzione, per la realizzazione delle unità immobiliari ad uso residenziale.

4) Le richieste per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi dovranno essere

complete di tutte le documentazioni tecnico-progettuali-amministrative necessarie a rilasciare i relativi titoli abilitativi edilizi previa acquisizione, con le procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 14 e seguenti della legge n.241/90, dei nullaosta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla legge. Il termine di inizio ed ultimazione dei lavori nonché i termini di efficacia dei singoli titoli abilitativi edilizi sono definiti dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001.

5) I termini di cui al comma 3 sono da intendersi quali termini perentori, decorsi i quali la convenzione decade ed il Comune procederà all'escussione delle fideiussioni.

**ART. 3 – TITOLI ABILITATIVI, CORRESPONSIONE DEL
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, CONTRIBUTI
COMPENSATIVI**

1) Tutti gli interventi previsti nel Programma Integrato di Intervento approvato sono soggetti a preventivo rilascio del titolo abilitativo edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, da richiedere entro i termini di cui al precedente art. 2 e da rilasciare entro i termini e con le procedure previsti dal medesimo D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii..

2) Il contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, relativo agli interventi edilizi previsti nel Programma Integrato di Intervento approvato, andrà calcolato e corrisposto sulla base delle tabelle parametriche in vigore al momento della presentazione della domanda relativa al rilascio del relativo titolo abilitativo e dovrà essere versato secondo le modalità previste dal Comune. Il suddetto contributo, al momento attuale e fatti salvi gli eventuali futuri

aggiornamenti, è complessivamente determinato in misura pari ad

€..... (.....) di cui:

2.1) quanto ad € (.....), per quota commisurata alla realizzazione delle **opere di urbanizzazione primaria**, come risultante da

2.2) quanto ad € (.....), per quota commisurata al pagamento delle **opere di urbanizzazione secondaria**; come risultante da

2.3) quanto ad € (.....), per quota commisurata al pagamento del **Costo di Costruzione**, come risultante da.....;

2.4) quanto ad € (.....), per **contributo straordinario** di cui all'art. 16, comma 4 – lett. d-ter), del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii..

3) La realizzazione delle opere di urbanizzazione è soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire gratuito in conformità al combinato disposto dell'art. 3, comma 1 - lett. e.2), dell'art. 10, comma 1 - lett. a), e dell'art. 17, comma 3 - lett. c), del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii..

4) Il Soggetto Attuatore, a titolo compensativo per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi alla realizzazione delle opere previste nell'intervento di trasformazione urbanistica in oggetto, si impegna ed obbliga altresì, per sé e per i propri aventi diritto, nel rispetto delle clausole della presente convenzione:

4.1) a cedere gratuitamente al Comune un'area, della superficie complessiva di mq (metri quadrati), quale

porzione del terreno distinto in Catasto al foglio n. con le particelle nn.

....., destinata alla realizzazione del

..... ed individuata graficamente nello schema grafico

che viene allegato alla presente convenzione sotto la lettera “**B**” per

formarne parte integrante e sostanziale;

4.2) a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

- viabilità stradale e pedonale;
- impianto di pubblica illuminazione;
- sistemazioni esterne delle aree verdi;
- parcheggi pubblici;

come individuate sugli elaborati progettuali del piano attuativo approvato.

5) La cessione a favore al Comune, in forma gratuita, della proprietà delle aree di cui al precedente punto 4.1) avviene, a tutti gli effetti di legge, con la stipula della presente convenzione, come previsto al successivo art.

9. Il possesso delle aree rimarrà in carico al Soggetto Attuatore sino alla concreta realizzazione delle opere di urbanizzazione. L'immissione in possesso da parte del Comune avverrà dopo il collaudo definitivo delle opere e potrà avvenire anche per stralci funzionali.

6) Fatto salvo quanto previsto nella presente convenzione in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo della relativa quota del contributo per il rilascio del permesso di costruire, quest'ultimo e/o i relativi conguagli dovranno essere versati in conformità alle previsioni di legge ed alle relative disposizioni comunali all'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi. Per il versamento di detto contributo e/o dei relativi conguagli, il Soggetto Attuatore può richiedere la rateizzazione del

pagamento, a norma delle vigenti disposizioni legislative e dei regolamenti e/o disposizioni comunali in materia. La rateizzazione può essere concessa a condizione che il pagamento delle rate sia coperto da apposita garanzia fideiussoria da produrre in conformità alle vigenti disposizioni di legge. La suddetta garanzia deve coprire anche le eventuali somme per interessi e per maggiorazioni, dovute a ritardo nei pagamenti, come previste dalla normativa vigente.

7) Ove la garanzia di cui al comma precedente sia prestata mediante polizza fideiussoria, questa dovrà essere resa in conformità alle disposizioni dell'art. 1 della legge n. 348/1982 e dovrà prevedere espressamente, da parte del garante: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare il garante obbligato in solido con il debitore; la rinuncia del garante ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune. È onere del Soggetto Attuatore, prima di procedere alla sottoscrizione, verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet indicati dalla Banca d'Italia.

ART. 4 – REALIZZAZIONE A SCOMPUTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1) Le opere di urbanizzazione primaria (OO.UU.PP.) sono quelle definite dall'art. 16, comma 7 e comma 7bis, del D.P.R. n. 380/2001 nonché le opere di cui all'art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 259/2003.

2) Le opere di urbanizzazione secondaria (OO.UU.SS.) sono quelle

definite dall'art. 16, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001.

3) Fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione, con valore di allegati, gli elaborati che compongono il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alle OO.UU.PP.. Tale progetto è stato redatto a cura del Soggetto Attuatore in funzione dell'assetto definitivo dell'area di intervento e risulta composto dai seguenti elaborati assunti al protocollo del Comune in data al n ed approvati con Delibera di Giunta Comunale n del

3.1)

3.2)

3.3)

4) Sulla scorta del progetto di cui al comma 3) si individuano le seguenti **OO.UU.PP. funzionali** all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio:

4.1) viabilità stradale e pedonale;

4.2) impianto di pubblica illuminazione;

4.3) sistemazioni esterne delle aree verdi;

4.4) parcheggi pubblici;

il cui importo complessivo stimato risulta pari ad €
(.....)

5) Per il P.I.I. non si individuano opere di urbanizzazione primaria non funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, né si individuano opere compensative.

6) Ai fini dello scomputo della quota di contributo per il rilascio del permesso di costruire commisurata all'incidenza degli oneri di

urbanizzazione trova applicazione il disposto dell'art. 17 della legge regionale n. 35/77. Saranno tenute distinte, pertanto, le opere di urbanizzazione primaria da quelle di urbanizzazione secondaria e lo scomputo potrà essere effettuato solo in relazione alla quota di contributo pertinente le opere di urbanizzazione della stessa specie. Non sarà ammessa, inoltre, compensazione tra le due specie. Non andranno, comunque, scomputate dagli oneri di urbanizzazione primaria le spese che il Soggetto Attuatore deve sostenere per la realizzazione delle reti elettriche e del gas in quanto tali spese non sono state considerate nella determinazione del costo base di urbanizzazione indicato nelle tabelle parametriche regionali. Le spese per la realizzazione di dette opere (reti elettriche e del gas), pertanto, rimarranno a totale ed esclusivo carico del Soggetto Attuatore.

7) Ai fini dello scomputo della quota di contributo per il rilascio del permesso di costruire commisurata all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, le opere di urbanizzazione saranno considerate nel loro valore quantificato in base al relativo computo metrico estimativo del progetto esecutivo, di cui al successivo art. 5.

8) Sono a carico totale del Soggetto Attuatore e, pertanto, sono escluse dallo scomputo della quota del contributo per il rilascio del permesso di costruire commisurato alle opere di urbanizzazione:

8.1) le spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori;

8.2) le spese per rilievi, accertamenti, indagini e prove di laboratorio;

8.2) le spese per gli imprevisti,

8.3) le spese di collaudo;

8.4) l’IVA e/o i contributi di legge sulle singole voci;

8.5) ogni altro costo, nessuno escluso, relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione sia esso previsto o meno nei quadri economici di spesa.

A titolo esemplificativo sono a carico del Soggetto Attuatore gli oneri legati: alla verifica preventiva dell’interesse archeologico; alla eventuale bonifica di ordigni bellici; alla risoluzione delle interferenze; agli allacci esterni delle opere e degli impianti; alle attività di “alta sorveglianza” da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato e relative alla realizzazione della rete idrica e delle reti fognarie; alle spese di gara, ivi compreso il contributo a favore dell’ANAC, le eventuali spese di pubblicazione dei documenti di gara, le eventuali spese per Commissioni Giudicatrici; eccetera.

CAPO II –OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

FUNZIONALI ALL’INTERVENTO

ART. 5 - REDAZIONE, VERIFICA ED APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

1) Il Soggetto Attuatore si obbliga a redigere, a sua cura e spese, ed a presentare al Comune il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione funzionali all’intervento, da realizzare a scomputo della corrispondente quota del contributo per il rilascio del permesso di costruire. Tale progetto dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle correlate disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e successivi aggiornamenti. Il suddetto progetto dovrà essere corredato dalle indagini e dagli accertamenti previsti dal citato art. 23.

2) In ordine alle opere previste nel progetto esecutivo il Soggetto Attuatore è tenuto ad acquisire, con oneri interamente a suo carico, le

autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso – comunque denominati – previsti dalla legge, ivi compreso il parere degli Enti gestori dei pubblici servizi, ed a procedere alla verifica preventiva dell’interesse archeologico ed alla bonifica degli ordigni bellici, ove quest’ultima sia necessaria in conformità alle previsioni di legge.

3) Il progetto esecutivo sarà oggetto di verifica ed approvazione da parte del Comune, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 50/2016.

4) Il Soggetto Attuatore si impegna ed obbliga ad apportare al suddetto progetto esecutivo tutte le modifiche e le integrazioni che, sulla base di motivata richiesta del Comune, si rendessero necessarie per l’approvazione del progetto stesso anche ai fini della sua rispondenza alle norme di legge.

5) La verifica e l’approvazione del progetto esecutivo di cui ai commi precedenti costituisce presupposto per il rilascio del titolo abilitativo edilizio di cui al comma 4 del precedente articolo 3.

ART. 6 - DISCIPLINA APPLICABILE ALLO SCOMPUTO, SOMME A CONGUAGLIO

1) Il Soggetto Attuatore assume l’onere di realizzare, a scomputo della quota del contributo di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 commisurata alle opere di urbanizzazione primaria, le opere di cui al comma 4 del precedente art. 4 della presente convenzione che risultano essere rappresentate nella planimetria che si allega alla presente convenzione sotto la lettera “C” per formarne parte integrante e sostanziale.

2) La realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo (*opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio e di importo*

inferiore alla soglia comunitaria) è soggetta alle disposizioni dell'art. 16, comma 2 *bis*, del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 36, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016. Esse, pertanto, possono essere eseguite direttamente dal Soggetto Attuatore senza assoggettamento ad alcuna delle procedure ad evidenza pubblica previste dal D. Lgs. n. 50/2016.

3) Qualora il valore delle opere di urbanizzazione di cui sopra risulti, dal progetto esecutivo, inferiore all'importo della relativa quota del contributo per il rilascio del permesso di costruire il Soggetto Attuatore verserà al Comune, al momento del ritiro del permesso di costruire, quanto dovuto a conguaglio. Ove, viceversa, l'importo delle opere da realizzare risulti superiore alla relativa quota del contributo per il rilascio del permesso di costruire il Soggetto Attuatore sarà comunque tenuto alla completa realizzazione delle opere, senza onere alcuno per il Comune.

4) All'atto del collaudo saranno effettuate le definitive verifiche in merito al valore delle opere realizzate e, qualora il valore delle opere di urbanizzazione a scomputo risulti inferiore ai valori tabellari, il Soggetto Attuatore verserà quanto dovuto a conguaglio prima dell'approvazione del collaudo stesso ed entro sessanta giorni dalla relativa richiesta del Comune; ove viceversa risulti superiore, nulla sarà dovuto da parte del Comune.

**ART. 7 – DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO DELLE OPERE,
GRATUITA MANUTENZIONE**

1) La Direzione dei Lavori relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo dovrà essere affidata dal Soggetto Attuatore, con oneri interamente a suo carico, ad un tecnico abilitato all'esercizio della professione, iscritto nel relativo albo professionale ed in possesso dei

requisiti previsti dalla legge.

2) Il nominativo di detto tecnico dovrà essere comunicato al Comune prima dell'inizio dei lavori.

3) Le opere di urbanizzazione a scomputo dovranno essere oggetto di collaudo tecnico/amministrativo e, ove occorra, di collaudo statico in corso d'opera ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle correlate disposizioni legislative.

4) Il collaudatore in corso d'opera sarà designato dal Comune ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

5) Le spese di collaudo sono interamente a carico del Soggetto Attuatore che si impegna a versarle al Comune, in corso d'opera e/o a collaudo effettuato, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

6) Le operazioni di collaudo dovranno essere ultimate entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente, e relative disposizioni correlate.

7) Entro sessanta giorni dalla consegna al Comune del certificato di collaudo finale si provvederà, con la sottoscrizione di apposito verbale, al trasferimento al Comune di tutte le opere di urbanizzazione oggetto del collaudo stesso.

8) È facoltà del Comune procedere, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente, e successivi aggiornamenti nonché relative disposizioni correlate procedere alla presa in carico anticipata della totalità e/o di parte delle opere di urbanizzazione realizzate anche nelle more della redazione del certificato di collaudo finale.

9) Ove le opere non fossero collaudate per fatti imputabili al Soggetto Attuatore, il Comune procederà in conformità della normativa vigente in materia di opere pubbliche, ivi compresa l'esecuzione in danno.

10) Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

11) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore risponde per la difformità e i vizi delle opere di urbanizzazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

12) Sono a totale carico del Soggetto Attuatore e dei suoi eventuali aventi causa gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione fino alla loro presa in carico da parte del Comune, ivi compresi i costi dell'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione e/o degli impianti in genere e la cura delle aree verdi.

13) A seguito dell'approvazione degli atti di collaudo e del trasferimento delle opere di urbanizzazione al patrimonio comunale, previa verifica del corretto e completo adempimento da parte del Soggetto Attuatore delle clausole della presente convenzione, il Comune autorizza lo svincolo della garanzia di cui al successivo art. 12.

CAPO III –OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

NON FUNZIONALI ALL'INTERVENTO,

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

ED OPERE COMPENSATIVE

ART. 8 – ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE

1) Per il P.I.I. non si individuano:

1.1) opere di urbanizzazione primaria non funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;

1.2) opere di urbanizzazione secondaria da realizzare a scampo della corrispondente quota del contributo per il rilascio del permesso di costruire;

1.3) opere compensative da realizzare a scampo del contributo straordinario di cui all'art. 16, comma 4 – lett. d-ter), del D.P.R. n. 380/2001.

CAPO IV - CLAUSOLE GENERALI DELLA CONVENZIONE

ART. 9 – PROCEDURA ESPROPRIATIVA E

CESSIONE DELLE AREE

2) Le aree oggetto di cessione, come individuate negli elaborati del P.I.I. approvato, sono cedute in forma gratuita al Comune direttamente sin d'ora con la firma della presente convenzione.

3) Le suddette aree sono individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione sotto la lettera "D", per farne parte integrante e sostanziale, e risultano distinte in Catasto così come di seguito indicato:
foglio, particella, classe e qualità,
superficie, R.A. €, R.D. €

3) La cessione delle aree su indicata è fatta con tutti i diritti, accessioni, pertinenze e servitù inerenti e il Soggetto Attuatore garantisce la piena libertà da pesi, vincoli, ipoteche e privilegi agrari, nonché la facoltà di

pienamente disporre, dando ampia garanzia per l'evizione.

4) Il Soggetto Attuatore consegna il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Albano Laziale in data prot....., come previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001. Detto certificato è allegato al presente atto sotto la lettera "E" per costituirne parte integrante e sostanziale.

5) La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il piano attuativo e con la presente convenzione. Il Comune, pertanto, può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell'ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che il Soggetto Attuatore possa opporre alcun diritto o altre pretese di sorta.

6) Il Soggetto Attuatore si impegna, e a tal fine assume ogni onere conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree da cedere al Comune qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo delle opere di urbanizzazione a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assume ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.

ART. 10 – NOMINA DEL RAPPRESENTANTE,

COMUNICAZIONI

1) Per quanto attiene ai rapporti con l'Amministrazione Comunale relativi alla presente Convenzione, il Soggetto Attuatore è attualmente rappresentata dalla Sig.ra Rita Serafini che assolverà l'incarico fino a quando eventualmente sostituita da altro rappresentante.

2) L'eventuale sostituzione del rappresentante dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune.

3) Tutte le comunicazioni tra il Comune ed il Soggetto Attuatore relative alla presente convenzione si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

a) per il Comune: protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it

b) per il Soggetto Attuatore:

**ART. 11 – TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE, PROROGHE**

1) Le opere di urbanizzazione a scomputo dovranno essere completamente ultimate entro il termine previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 relativo al pertinente titolo abilitativo edilizio.

2) Il Comune sulla base di motivata richiesta del Soggetto Attuatore, da inoltrare prima della scadenza dei suddetti termini, potrà accordare proroga in forza di sopravvenute e rilevanti ragioni e per fatti estranei alla volontà del Soggetto Attuatore.

ART. 12 – GARANZIE PER GLI OBBLIGHI ASSUNTI

1) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la stipula della presente convenzione, il Soggetto Attuatore consegna al rappresentante del Comune garanzia fideiussoria, di cui all'allegato "F", rilasciata da di importo pari al valore complessivo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare che risulta dal progetto di fattibilità tecnico-economica e dunque per complessivi Euro

2) L'ammontare della fideiussione prestata andrà integrato, se

necessario, a seguito della validazione del progetto esecutivo e prima del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, per il valore corrispondente all'eventuale maggior costo delle medesime.

3) La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, fino al massimo del 75%, su richiesta del Soggetto Attuatore quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e qualora, previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione. La garanzia si estingue totalmente all'approvazione del Collaudo definitivo favorevole ancorché tacito. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni patiti o emergenti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura del Soggetto Attuatore di cui all'articolo 7, comma 12.

4) La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

5) Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di cui di urbanizzazione da realizzare, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della

convenzione, comprese quelle a titolo di garanzia di qualsiasi inadempimento che possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale sia come autorità che cura il pubblico interesse sia come soggetto *iure privatorum*.

6) La fideiussione ha durata non inferiore a, a far data e con efficacia dalla stipula della presente convenzione, e contiene una clausola di validità protratta fino alla cessione delle opere di urbanizzazione al Comune; in ogni caso, la garanzia fideiussoria permane fino all'autorizzazione allo svincolo effettuata dal Comune, ai sensi del precedente art. 7, comma 13, a seguito della verifica dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore con la presente convenzione. Le predette disposizioni devono essere contenute nelle clausole della polizza fideiussoria.

7) Ove il Soggetto Attuatore si renda inadempiente agli obblighi qui assunti, il Comune provvede all'escussione anche parziale della fideiussione.

8) La garanzia deve includere la possibilità di escussione da parte del Comune, in proporzione alla entità delle eventuali inadempienze verificatesi.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO ATTUATORE

VARIANTI, SANZIONI

1) La responsabilità in ordine alla progettazione ed esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della presente convenzione resta a totale carico del Soggetto Attuatore. La verifica e validazione dei progetti e delle metodologie esecutive non solleva il Soggetto Attuatore da ogni

eventuale responsabilità per fatti che dovessero verificarsi nella fase di realizzazione delle opere.

2) Il Soggetto Attuatore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi azione, pretesa, molestia o altro che possa ad esso derivare da terzi in dipendenza degli obblighi assunti con la presente convenzione, o comunque in diretta dipendenza della convenzione stessa.

3) Le varianti alle previsioni del piano attuativo sono disciplinate dalle disposizioni della l.r. n. 36/87.

4) Le varianti alle previsioni progettuali relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomuto sono comunque disciplinate dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Ogni variazione alle opere di urbanizzazione come previste nel progetto esecutivo approvato deve essere preventivamente approvata ed autorizzata dal Comune a pena della mancata accettazione delle opere in fase di collaudo.

5) In caso di inadempienza, anche parziale, da parte del Soggetto Attuatore e/o dei suoi aventi causa ad uno qualsiasi degli oneri ed obblighi previsti dalla presente convenzione il Comune, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla l.r. n. 15/2008, previa messa in mora con un preavviso minimo di quindici giorni, procederà d'ufficio in danno della parte inadempiente anche mediante escussione totale e/o parziale della garanzia di cui al precedente articolo 12.

6) Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, il Comune può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dei lavori relativi sia alle opere private che alle opere di urbanizzazione.

7) Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione in danno, previo rimborso

delle spese sostenute dal Comune da parte del Soggetto Attuatore, sarà revocato il provvedimento di sospensione dei lavori.

8) Il Comune provvederà all'escussione della fideiussione nel caso di:

8.1 - mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione entro i tempi stabiliti, previa comunicazione scritta di messa in mora del Soggetto Attuatore; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non realizzate, quantificato dal Comune;

8.2 - non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate; in tal caso la fideiussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte del Soggetto Attuatore all'invito a provvedere da parte del Comune per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate e/o non collaudabili, quantificato dal medesimo Comune;

8.3 - inadempienza rispetto a tutti gli altri impegni e obblighi posti in capo al Soggetto Attuatore dalla disciplina di cui ai precedenti articoli della convenzione; in tal caso la fideiussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte del Soggetto Attuatore all'invito a provvedere, per la quota parte corrispondente al costo o valore delle opere o prestazioni, quantificato dal Comune.

9) Con la presente convenzione urbanistica il Soggetto Attuatore autorizza fin d'ora il Comune a realizzare le opere mancanti o non collaudabili o qualsivoglia intervento previsto e non realizzato, anche su aree del medesimo Soggetto Attuatore non ancora cedute al Comune ma ricomprese nel perimetro dell'area oggetto d'intervento.

10) Il Comune potrà dichiarare costituito in danno il Soggetto Attuatore, con decadenza della presente convenzione, per la parte non eseguita delle

opere nei seguenti casi:

10.1 - mancato adempimento degli obblighi di Imposta di Registro, inerenti

la presente Convenzione e ad essa conseguenti;

10.2 - reiterate e gravi violazioni delle disposizioni contenute nella presente

Convenzione.

11) La dichiarazione di decadenza totale o parziale, mentre comporterà

la perdita di tutti i diritti derivanti al Soggetto Attuatore per effetto della

convenzione, determinerà altresì l'acquisizione di diritto da parte del

Comune della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti e

impianti da cedere in compensazione, senza alcun obbligo per lo stesso

Comune di rimborsi di qualsiasi natura.

ART. 14 – CONTROVERSIE

1) Tutte le controversie che potessero insorgere in merito alla

interpretazione o alla esecuzione della presente convenzione e che non

possono essere composte in via bonaria saranno deferite alla competenza

esclusiva del Tribunale di Velletri.

2) In relazione alla presente convenzione è escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 15 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione scadrà al termine massimo di dieci anni

decorrenti dalla data di esecutività della medesima, salvo che le parti, in

qualunque momento prima della scadenza, non si accordino di prorogarla

con eventuali modifiche e integrazioni.

2) Alla scadenza della convenzione, nel caso in cui questa non fosse

prorogata o rinnovata, per la parte dove non fosse eventualmente

completata l'edificazione restano in vigore le previsioni del progetto

urbanistico del Programma Integrato di Intervento fino a quando l'Amministrazione Comunale non dovesse adottare per tali zone una diversa destinazione attraverso la promozione di altro strumento urbanistico esecutivo.

ART. 16 – ALTA VIGILANZA

1) Il Comune, in ragione delle proprie competenze istituzionali, esercita l'alta vigilanza su tutte le fasi di progettazione, affidamento e realizzazione delle opere di urbanizzazione.

2) In particolare, il Comune rimane titolare del potere di impartire direttive circa gli atti e le procedure da compiere, di sostituire il Soggetto Attuatore in caso di inerzia, di annullare in sede di autotutela di atti illegittimamente posti in essere, ex articolo 21-nonies, e revocare nei casi previsti dall'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 e, più in generale, del potere di revocare l'esercizio dei poteri attribuiti all'operatore mediante la presente convenzione.

3) Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli sul cantiere, anche senza preavviso, al fine di valutare l'andamento dei lavori ed il rispetto dei termini previsti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

4) Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, il Comune nomina ai sensi della L. n. 241 del 1990 ss.mm.ii. il responsabile del procedimento per l'alta sorveglianza relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il quale esercita, fra l'altro, i seguenti compiti:

a) è il referente nel rapporto con il Soggetto Attuatore ed in particolare nel rapporto con i professionisti incaricati per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori;

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | b) può fornire informazioni e prescrizioni di dettaglio che si rendessero necessarie durante la realizzazione delle opere, prescrizioni che il Soggetto Attuatore è tenuto a recepire; | |
| | c) affianca e supporta il collaudatore durante la sua attività, rilascia il nulla osta alla approvazione del certificato di collaudo provvisorio emesso dal collaudatore; | |
| | d) rilascia al competente ufficio comunale i nulla osta allo svincolo delle fideiussioni; | |
| | e) segnala al competente ufficio comunale, durante l'esecuzione dei lavori, eventuali criticità che possono influire sostanzialmente sul rispetto dei tempi fissati dalla convenzione per l'ultimazione delle opere; | |
| | f) sospende i lavori e ne dà comunicazione al competente ufficio comunale nel caso di difformità o varianti rispetto al progetto esecutivo eseguite senza formale condivisione, approvazione ed autorizzazione del Comune. | |

ART. 17 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Albano Laziale quale titolare del trattamento dei dati forniti in relazione alla presente convenzione o comunque raccolti a tale scopo, informa il Soggetto Attuatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente: ai fini della conclusione e della esecuzione della presente convenzione, e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

2) In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali

avviene mediante: strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3) I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

4) Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

5) Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione della presente convenzione e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

6) Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

7) I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per

adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini della stipula della convenzione.

8) In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

9) I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della convenzione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con scadenza della convenzione o con la completa ultimazione delle attività in essa previste, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

10) I diritti che il Soggetto Attuatore interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, il Soggetto Attuatore

interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

11) Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Albano Laziale con sede in Piazza della Costituente n.1;

12) I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Albano Laziale al seguente indirizzo:

<http://www.comune.albanolaziale.rm.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2971>

13) Con la sottoscrizione della convenzione l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

ART. 18 – ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULA

1) LA Sig.ra Rita Serafini, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/1999, dichiara/no espressamente che:

1.1 - nei propri confronti non esiste alcuna delle cause di divieto, decadenza o di sospensione né alcuna misura interdittiva prevista dal D. Lgs. n. 159/2011 e dalla vigente legislazione in materia di lotta alla mafia;

1.2 - nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non vi è stata l'estensione degli effetti derivanti dall'irrogazione della sorveglianza

speciale nei riguardi di un proprio convivente;

1.3 - di non aver affidato incarichi in violazione delle disposizioni dell'art.

53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001;

1.4 - l'inesistenza di cause che, in base alla vigente legislazione, siano

ostative a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

ART. 19 – CLAUSOLE FINALI

1) La presente convenzione è impegnativa per il Soggetto Attuatore come in epigrafe generalizzato, fin dal momento della stipula.

ART. 20 – TRASCRIZIONI E SPESE

1) La presente convenzione viene stipulata in forma pubblica amministrativa, dinanzi al sottoscritto Segretario Generale. È facoltà del Comune, tuttavia, disporre che la presente convenzione venga stipulata da un notaio di propria fiducia mediante atto pubblico.

2) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione (spese di rogito, imposte, tasse, spese di registrazione e trascrizione, eccetera), nessuna esclusa, sono a carico del Soggetto Attuatore, il quale chiede le agevolazioni in materia, senza diritto di rivalsa. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3) La presente Convenzione sarà trascritta nella Conservatoria dei Registri Immobiliari integralmente in tutti i suoi articoli.

ART. 21 – RINVIO

1) Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al Regolamento di cui al R.D. n. 827/1024 per la parte ancora

vigente, al D. Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora
vigente, al D. Lgs. n. 81/2008, al D. Lgs. n. 152/2006, al D.M. n. 49/2018,
al D.P.R. n. 380/2001, alla l.r. n. 36/1987, alle legge n. 1150/1942, alle
disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC, alle altre leggi e
regolamenti – sia nazionali che regionali – vigenti in materia comunque
applicabili alla presente convenzione, ai regolamenti comunali vigenti o che
saranno emanati, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive
impartite dal competente ufficio comunale.

2) Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, all'accordo di programma
ed ai documenti in esso richiamati ed indicati che le parti dichiarano di
conoscere perfettamente ed i cui contenuti vengono considerati, a tutti gli
effetti di legge, parte integrante e sostanziale della presente convenzione
ancorché ad essa non allegati in quanto conservati agli atti della Pubblica
Amministrazione.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto mediante
strumenti informatici da persona di mia fiducia composto da pagine a video
..... letto alle parti che, a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla
loro volontà ed in segno di accettazione con me lo sottoscrivono in modalità
di firma digitale.

Io sottoscritto Segretario Generale rogante, attesto che i certificati di
firma utilizzati nel presente atto sono validi e conformi al disposto dell'art.
1, co. 1,
lettera f) del D.Lgs n. 82/2005 e successive modificazioni.

Il Dirigente Settore IV

Soggetto Attuatore

Ing. Filippo VITTORI (f.to dig.te) Sig.ra Rita Serafini (f.to dig.te)

Il Segretario Generale

Dott.ssa. Daniela Urtesi (f.to digitalmente)